



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 608 del 30 dicembre 2021.

“Autorizzazione per la costituzione parte civile della Presidenza della Regione Siciliana, e segnatamente dell'Assessorato regionale delle attività produttive, dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, nel procedimento penale n. [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTO il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 “Approvazione del testo definitivo del Codice penale” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 185 rubricato “Restituzioni e risarcimento del danno”;

VISTO il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142 “Attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi della Regione siciliana”;

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 “Approvazione del codice di procedura penale” e, in particolare, gli articoli 74 e seguenti;

VISTA la legge 3 gennaio 1991, n. 3 “Misure urgenti relative all’Avvocatura dello Stato” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’art. 1, comma 4;

VISTA la nota presidenziale n. 6830 del 23 luglio 1991, con la quale vengono fornite direttive sulla costituzione di parte civile della Regione Siciliana;

VISTA la nota, munita del passi in Giunta del Presidente della Regione Siciliana, prot. n. 45379 del 30 dicembre 2021e relativi atti acclusi, con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, in relazione al procedimento penale n. [REDACTED]



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

[REDACTED] trasmette la nota dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, prot. n. 24791 del 29 dicembre 2021, con allegato, tra l'altro, l'avviso di fissazione udienza preliminare del giorno 20 gennaio 2022;

CONSIDERATO che nel prosieguo della precitata nota, prot. n. 24791/2021, l'Avvocatura Distrettuale dello stato di Caltanissetta, tra l'altro, rappresenta: che, stante la gravità dei capi di imputazione e per i fatti contestati, nelle more dell'acquisizione degli atti e dei dettagliati rapporti sui fatti, con la precisazione della propria posizione in ordine alla costituzione di parte civile, da parte dell'Assessorato regionale delle attività produttive, dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, sembra opportuno avviare le procedure per la costituzione di parte civile della Presidenza della Regione Siciliana nel procedimento penale in trattazione e, pertanto, si rende necessario che la Giunta regionale si determini ai fini dell'autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Organo di difesa erariale, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 3 gennaio 1991, n. 3 in combinato disposto con il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 2 marzo 1948, n. 142;

CONSIDERATO che dai reati contestati, qualora comprovati in sede di giudizio, ne deriverebbe alla Regione Siciliana un danno patrimoniale e non patrimoniale per il pregiudizio arrecato al diritto all'immagine;

CONSIDERATO che, sotto l'aspetto procedimentale, la costituzione di parte civile della Regione Siciliana deve avvenire in base alle citate disposizioni processuali contenute negli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale;



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

RITENUTO di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Siciliana, e segnatamente dell'Assessorato regionale delle attività produttive, dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, nel procedimento penale [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di autorizzare la costituzione di parte civile della Regione Siciliana, e segnatamente dell'Assessorato regionale delle attività produttive, dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, nel procedimento penale n. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale.

Il Segretario

Il Presidente

GV/

BUONISI

MUSUMECI